



particolareggiate.

ha disponibilità, da parte del danneggiato, delle somme a suo favore erogate a titolo di indennizzo, non trova pertanto limitazioni, vincoli o divieti nella legge speciale e, sotto tale aspetto, appare evidente che l'indennizzo possa essere liberamente commerciato. Con lo sconto presso un Ente autorizzato a tali operazioni, il danneggiato cede in definitiva il proprio credito verso lo Stato e non può dubitarsi della legittimità della cessione, rispetto alla quale sono applicabili le norme generali sulla cessione dei crediti (art. 1260 C.C.).

Le operazioni prospettate all'Istituto si inquadrano perciò nei normali acquisti di crediti verso lo Stato, che l'Istituto stesso effettua in base alla propria legge regolatrice.

Il Servizio legale, richiesto di esprimere un parere al riguardo, si è espresso nel senso che le operazioni di sconto degli indennizzi in parola possono essere compiute dall'Istituto.

Dal punto di vista amministrativo,